DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 5

Efficacia dell'atto di ricostituzione Regime dei controlli

I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. I controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo. Nella pendenza dei controlli e fino alle comunicazioni della conformita' a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformita' a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformita', adeguandosi ad esse.

Versione in vigore dal 18 maggio 1994, non più in vigore dal 17 luglio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della proroga degli organi amministrativi
Estremi	Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-proroga-degli-organi-amministrativi-293-1994/art-5-efficacia-dell-atto-di-ricostituzione-regime-dei-controlli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it